

DIRETTIVA 96/42/CE DEL CONSIGLIO**del 25 giugno 1996****che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto****IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) della direttiva 77/388/CEE ⁽³⁾ stabilisce che le norme concernenti l'imposizione fiscale sui prodotti dell'agricoltura diversi da quelli della categoria 1 dell'allegato H siano adottate all'unanimità dal Consiglio, prima del 31 dicembre 1994, su proposta della Commissione; che fino a tale data gli Stati membri che già applicavano un'aliquota ridotta erano autorizzati a mantenerla, mentre gli Stati membri che già applicavano un'aliquota normale non potevano applicare un'aliquota ridotta; che ciò consentiva il rinvio di due anni dell'applicazione dell'aliquota normale;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che lo squilibrio strutturale tra le aliquote IVA applicate dagli Stati membri ai prodotti agricoli del settore della floricoltura e dell'orticoltura ha dato origine a casi che sono stati segnalati di attività fraudolente; che tale squilibrio strutturale deriva direttamente dall'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e deve pertanto essere eliminato;

considerando che la soluzione più idonea sarebbe quella di estendere a tutti gli Stati membri, su base transitoria, la facoltà di applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di prodotti agricoli del settore della floricoltura, dell'orticoltura e della legna da ardere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:**Articolo 1**

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 12, paragrafo 3, il testo della lettera d) è soppresso;
- 2) all'articolo 28, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera:
«i) gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura (compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale) e di legna da ardere.»

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

⁽¹⁾ GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (GU n. L 102 del 5. 5. 1995, pag. 18).